

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO SEZIONI UNITE

COMUNICATO UFFICIALE N. 016/CFA (2015/2016)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 27 agosto 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

Proc. n. 1318/1048pf14-15/SP/blp del 30.7.2015

I° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Piero Sandulli, Avv. Italo Pappa, Avv. Carlo Porceddu, Avv. Laura Vasselli – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

1. RICORSO DEL SIG. NINNI CORDA (ALL'EPOCA DEI FATTI TECNICO TESSERATO PER LA SOCIETÀ S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI ANNI 2 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 16/TFN del 20.8.2015)

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Ninni Corda e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL SIG. GIULIANO PESCE (ALL'EPOCA DEI FATTI ISCRITTO NELL'ELENCO SPECIALE DI DIRETTORI SPORTIVI C/O F.I.G.C.) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE DI ANNI 3 E MESI 6 E AMMENDA DI € 50.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 16/TFN del 20.8.2015)

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Giuliano Pesce. Respinge l'istanza di stralcio. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Piero Sandulli, Avv. Italo Pappa, Avv. Cesare Persichelli, Avv. Carlo Porceddu – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

3. RICORSO DELLA LUPARENSE SAN PAOLO FC SSD ARL (ALL'EPOCA DEI FATTI SSDARL ATLETICO SAN PAOLO PADOVA) AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 16/TFN del 20.8.2015)

La C.F.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Luparense San Paolo FC SSD ARL di San Martino di Lupari (Padova) annulla la sanzione inflitta. Dispone la restituzione della tassa reclamo.

4. RICORSO DEL CALC. MATTEINI DAVIDE (ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SSDARL ATLETICO SAN PAOLO PADOVA OGGI SDARL LUPARENSE SAN PAOLO FC) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6 E L'AMMENDA DI €60.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 16/TFN del 20.8.2015)

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Davide Matteini e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DE L'AQUILA CALCIO 1927 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 16/TFN del 20.8.2015)

La C.F.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società L'Aquila Calcio 1927 S.r.l. di L'Aquila annulla la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DEL SIG. ERCOLE DI NICOLA (ALL'EPOCA DEI FATTI RESPONSABILE AREA TECNICA TESSERATO PER LA SOCIETÀ L'AQUILA CALCIO 1927 S.R.L.) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE DI ANNI 5 E PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C., E AMMENDA DI €100.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 16/TFN del 20.8.2015)

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Ercole Di Nicola e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

7. RICORSO DEL SIG. FABIO DI LAURO (ALL'EPOCA DEI FATTI ALLENATORE DI BASE ISCRITTO NEI RUOLI DEL SETTORE TECNICO F.I.G.C.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI ANNI 2 E MESI 6 E AMMENDA DI €40.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 16/TFN del 20.8.2015)

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Fabio Di Lauro e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

III° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Piero Sandulli, Avv. Italo Pappa, Avv. Maurizio Greco, Prof. Alessandro Zamponi – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

8. RICORSO DEL SAVONA FBC S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA RETROCESSIONE ALL'ULTIMO POSTO IN CLASSIFICA NELLA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 E AMMENDA DI € 30.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 16/TFN del 20.8.2015)

La C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Savona FBC S.r.l. di Savona applica a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 7, comma 2, e art. 4, comma 2, C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al sig. Barghigiani, con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, C.G.S., nonché per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Ceniccola, con riferimento alla violazione dell'art. 7, comma 7, C.G.S., la sanzione della penalizzazione di punti 6 (sei) in classifica, da scontarsi nel campionato di pertinenza per la Stagione Sportiva 2015/2016, unitamente all'ammenda di €30.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

9. RICORSO DEL SIG. ALDO DELLEPIANE (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SAVONA FBC S.R.L.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 4 E AMMENDA DI € 100.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 16/TFN del 20.8.2015)

La C.F.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Aldo Dellepiane annulla le sanzioni inflitte prosciogliendolo dagli addebiti contestati.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

10. RICORSO DEL CALC. CABECCIA MARCO (ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SAVONA FBC SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 6 E AMMENDA DI €30.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 16/TFN del 20.8.2015)

La C.F.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Marco Cabeccia annulla le sanzioni inflitte prosciogliendolo dagli addebiti contestati.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

11. RICORSO DEL SIG. CENICCOLA ENRICO (ALL'EPOCA DEI FATTI COLLABORATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ SAVONA FBC S.R.L.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 6 E AMMENDA DI € 30.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 16/TFN del 20.8.2015)

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Enrico Ceniccola e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

12. RICORSO DEL SIG. BARGHIGIANI MARCO (ALL'EPOCA DEI FATTI ISCRITTO NELL'ELENCO SPECIALE DEI DIRETTORI SPORTIVI DELLA F.I.G.C., NONCHÉ SOGGETTO DI CUI ALL'ART. 1BIS, COMMA 5 C.G.S., OPERANTE ALL'INTERNO E NELL'INTERESSE DELLA SOCIETÀ SAVONA FBC S.R.L.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 3 E MESI 6 E AMMENDA DI € 60.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 16/TFN del 20.8.2015)

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Marco Barghigiani, e, visto l'art 37, comma 4, C.G.S., dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione per anni 4 (quattro) con l'ammenda di €60.000,00 (sessantamila/00).

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IV° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Cesare Persichelli, Avv. Italo Pappa, Prof. Alessandro Zamponi, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

13. RICORSO DEL S.S. TERAMO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA RETROCESSIONE ALL'ULTIMO POSTO IN CLASSIFICA NELLA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 E AMMENDA DI € 30.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 16/TFN del 20.8.2015)

La C.F.A., pronunciando sul ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Teramo Calcio S.r.l. di Teramo, visto l'art. 18, comma 1, lett. g) e l), C.G.S., dispone la revoca dell'assegnazione del titolo sportivo acquisito nel Campionato di Lega Pro, Girone B, disputato dalla reclamante nella Stagione Sportiva 2014/2015 e, per l'effetto, del diritto di richiedere l'ammissione al Campionato di Serie B nella Stagione Sportiva 2015/2016, diritto che, pertanto, è acquisito dalla società Ascoli Picchio 1898 S.p.A., nonché l'applicazione della sanzione della penalizzazione di punti 6 (sei) in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2015/2016, nel Campionato di competenza, nonché l'ammenda di € 30.000,00 (trentamila/00), per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 7, comma 2, e art. 4, comma 1, C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio legale rappresentante Campitelli, nonché per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 7, comma 2, e dell'art. 4, comma 2, C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Di Giuseppe, con la aggravante di cui all'art. 7, comma 6, C.G.S., nonché ancora per responsabilità presunta, ai sensi dell'art. 4, comma 5, C.G.S.. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

14. RICORSO DEL SIG. LUCIANO CAMPITELLI (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA S.S. TERAMO CALCIO S.R.L.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 4 E AMMENDA DI €100.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 16/TFN del 20.8.2015)

La C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Luciano Campitelli, riduce la sanzione inflitta all'inibizione di anni 3 (tre) e all'ammenda di € 100.000,00 (centomila/00).

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

15. RICORSO DEL SIG. MARCELLO DI GIUSEPPE (ALL'EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO TESSERATO PER LA S.S. TERAMO CALCIO) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 4 E AMMENDA DI € 100.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 16/TFN del 20.8.2015)

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Marcello Di Giuseppe e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 29 agosto 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio